



Tribunale Ordinario di Napoli Nord

Terza Sezione Civile – Ufficio Esecuzioni Immobiliari

Proc. n. 52/2020 RG Esec.

Il giudice dell'esecuzione

A scioglimento della riserva assunta all'odierna udienza;

letti gli atti;

considerato che il titolo sulla cui base è intrapresa la presente esecuzione è rappresentato da un decreto ingiuntivo non opposto e non motivato sul profilo dell'abusività;

vista la sentenza CGUE, 17.5.2022, nelle cause riunite C-693/19 e C-831/19, *SPV Project*;

letta la sentenza Cass. S.U. 6.4.2023, n. 9479;

esaminato il contratto di fideiussione;

ritenuto, all'esito del controllo effettuato sul contratto, che non appaiono sussistere clausole abusive ma che, in aderenza ai principi espressi dalla citata sentenza n. 9479/2023, occorre rendere avvertito il debitore della facoltà di presentare opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. nel termine di 40 gg. dalla comunicazione del presente provvedimento;

rilevato che il creditore intervenuto Fallimento Electronic Planet srl non è comparso all'udienza e non ha dato impulso alla procedura;

rilevato che, in aderenza ai principi espressi alla suddetta Cass. S.U. n. 9479/2023, occorra "soprsassedere" alle operazioni di vendita;

PQM

Sospende, allo stato, le operazioni di vendita.

Rinvia in prosieguo all'udienza del 5.12.2024 per verificare se sarà presentata opposizione tardiva a decreto ingiuntivo e l'esito della eventuale decisione del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo sulla istanza di sospensione dell'esecutorietà del titolo.

Letto l'art. 127 ter c.p.c.

DISPONE

sin da ora che l'udienza sia sostituita dal deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi "*note per la trattazione scritta*" (o dicitura similare), redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con un iniziale prospetto di sintesi dell'oggetto e della tipologia delle istanze, se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato;

ASSEGNA

termine sino **alla data indicata** per il deposito telematico delle predette note scritte in modalità congiunta (ossia attraverso il deposito di un'unica nota contenente le istanze e conclusioni di tutti i difensori e una sintetica replica a quelle avversamente formulate, dotata di sottoscrizione digitale di tutti i medesimi difensori e contenente l'espressa dichiarazione che la stessa nota è stata formata da tutti i difensori, previo scambio tra loro di note contenenti le rispettive istanze e conclusioni), ovvero, in caso di problematiche tecniche, di elevato numero di parti processuali o per altre ragioni ostative al deposito delle note congiunte - espressamente ivi indicate per il deposito di note disgiunte (una per ciascuna parte) contenenti le rispettive istanze e conclusioni.

DA' ATTO

che ai sensi del predetto art. 127ter ciascuna delle parti può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione del presente provvedimento; sull'istanza si provvederà nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile e, in caso di istanza proposta congiuntamente da tutte le parti, si disporrà in conformità.

INVITA

sin d'ora, i procuratori delle parti a depositare, in allegato alle dette note scritte, ove nella loro disponibilità e ove il fascicolo non sia già interamente composto da documenti informatici, le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza già depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT, nonché copia informatica dei documenti e degli atti attestanti la rituale notificazione degli atti introduttivi - e di ogni altro atto o provvedimento di cui sia stata disposta la notificazione - alle controparti o, trattandosi di notificazione eseguita a mezzo PEC, degli originali informatici delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna della relativa notificazione (nell'apposito formato nativo ".eml" o ".msg")

AVVERTE

- che, previa verifica della rituale comunicazione, a cura della cancelleria, del presente provvedimento, verrà adottato fuori udienza il provvedimento decisorio o necessario all'ulteriore corso del giudizio o, in caso di mancato deposito delle note da alcuna delle parti in causa, sarà assegnato un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissata udienza ai sensi del quarto comma dell'art. 127 ter c.p.c.. Se nessuna delle parti depositerà le note nel nuovo termine o comparirà all'udienza, sarà ordinata la

cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo;

- che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note è considerato data di udienza a tutti gli effetti.

Manda alla Cancelleria di curare la comunicazione del presente provvedimento alle parti già costituite, nonché per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione "*trattazione scritta*".

Aversa, 2.05.2024

Il Giudice dell'Esecuzione

dott. Antonio Cirma